

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 86/2008.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 novembre 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale Cinecittà Holding S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci della Società suddetta relativo all'esercizio 2007, nonché le annesse relazioni, trasmessi alla Corte in adempimento al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Sergio Maria Pisana e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione della Società per l'esercizio finanziario 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze – oltre che dei bilanci con gli atti di corredo – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2007 con gli atti di corredo di Cinecittà Holding S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa.

ESTENSORE

Sergio Maria Pisana

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria l'11 dicembre 2008.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DI CINECITTÀ HOLDING S.P.A. PER
L'ESERCIZIO 2007

S O M M A R I O

1 – Premessa	Pag.	13
2 – Cinecittà Holding s.p.a. La normativa di base e l'oggetto sociale	»	14
3 – L'organizzazione di Cinecittà Holding s.p.a.	»	17
4 – L'assetto amministrativo	»	19
5 – La composizione del Gruppo	»	21
6 – Le direttive ministeriali emanate e l'attività svolta nell'anno 2007	»	26
7 – Il bilancio di Cinecittà Holding s.p.a. per l'esercizio 2007	»	30
8 – Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2007	»	36
9 – Valutazioni conclusive	»	40

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Il precedente Referto sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding S.p.A., concernente l'esercizio finanziario 2006, è stato pubblicato in *Atti parlamentari della XV Legislatura*, doc. XV, n. 153. La presente Relazione riferisce gli esiti del controllo eseguito sulla detta gestione a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, per l'esercizio 2007.

La gestione per l'anno in riferimento è stata unitaria, in quanto la Holding è stata retta per tutto l'anno dal Consiglio d'amministrazione eletto dall'Assemblea della società nella riunione del 28 luglio 2006. Tale Consiglio ha rassegnato le proprie dimissioni dopo la consultazione elettorale del 2008 e l'insediamento del nuovo Governo, e, su espressa indicazione contenuta nell'atto d'indirizzo emanato dal nuovo Ministro in data 6 giugno 2008, l'Assemblea della società, in data 10 giugno 2008, ha nominato un Amministratore unico nella persona del Direttore generale per il Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Per l'anno 2007, al quale questa Relazione si riferisce, il punto di riferimento per l'attività del Consiglio d'amministrazione è rimasto l'atto d'indirizzo emanato in data 27 giugno 2006, integrato con atto d'indirizzo in data 28 luglio 2006.

2. Cinecittà Holding s.p.a.. La normativa di base e l'oggetto sociale

La normativa dello Stato concernente le attività cinematografiche è rimasta quella costituita dall'art. 1 del d.P.R. 12 novembre 1984, n. 905, e dall'art. 5 bis del d.l. 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, con la legge 23 giugno 1993, n. 202.

Dispone il primo, approvando lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che l'Ente provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite nel settore della produzione cinematografica, nel quale l'attività dell'Ente dovrà tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale di qualità artistica e culturale, che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. La norma prevede poi che l'Ente possa costituire società per azioni o assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.

A sua volta, l'art. 5 bis del d.l. 23 aprile 1993, n. 118 (convertito, con modificazioni, con la legge 23 giugno 1993, n. 202), nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con l'art. 3 della legge 2 ottobre 1997, n. 346, e con l'art. 12 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo aver disposto la trasformazione dell'Ente in società per azioni, stabilisce che il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. Prevede poi che la società debba presentare, annualmente, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e debba inoltre presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Sulla base del programma preventivamente approvato, il Ministero dei beni culturali assegna ed eroga le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Il programma

deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.

Come è stato osservato nel precedente Referto, la normativa suindicata non risponde ormai interamente alla percezione che gli operatori del settore hanno del ruolo dell'ente in argomento. A mero titolo esemplificativo, si può ricordare l'obbligo per la società, sancito dall'ancora vigente art. 5 bis del d.l. 118/1993, di "presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche": obbligo disatteso dagli organi dirigenti di Cinecittà Holding in piena adesione all'atto d'indirizzo del 27 giugno 2006, col quale il Ministro per i Beni e le Attività Culturali raccomandava la vendita del Gruppo Mediaport "coerentemente con l'obiettivo di una *presenza non invasiva* nel settore dell'esercizio cinematografico". Ma è importante rilevare, in linea generale, che con lo stesso atto d'indirizzo il Ministro dava incarico a Cinecittà Holding s.p.a. di formulare, d'intesa con la Direzione Generale per il cinema, una proposta per ridefinire il proprio ruolo e la propria missione anche sotto il profilo normativo.

Con atto d'indirizzo del 6 giugno 2008, il nuovo Ministro per i Beni e le Attività Culturali, - "ritenuto che la legge finanziaria 2008 prevede una necessaria riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica, con un forte contenimento dei costi e la *definizione di una nuova missione normativa* anche per eliminare eventuali effetti distorsivi sul mercato ed eventuali discrasie e sovrapposizioni sull'attività già svolta da strutture della Pubblica Amministrazione", e che "per la conduzione di Cinecittà Holding S.p.A. si è manifestata l'esigenza di provvedere alla nomina di un amministratore unico, con profilo tecnico istituzionale, al fine di accelerare la riorganizzazione, come sopra prevista dalla legge finanziaria 2008", - ha disposto che "l'amministratore unico provvederà ad elaborare una *proposta di riforma normativa dell'art. 5 bis della legge 23 giugno 1993, n. 202*, e successive modificazioni, coerente con il disposto della legge finanziaria per il 2008 e volta a delineare il complessivo riordino e rinnovazione degli interessi e degli obiettivi strategici del gruppo". Una proposta di revisione normativa dell'art. 5 bis suddetto è stata conseguentemente elaborata e trasmessa dall'Amministratore unico al Ministero vigilante con nota del 19 settembre 2008.

Della normativa di base fa parte lo statuto adottato dall'Assemblea straordinaria nell'adunanza del 30 settembre 2004.

Cinecittà Holding s.p.a., che ha un capitale sociale di euro 75.400.000, interamente versato, è interamente partecipata dallo Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e, benché strutturata nelle forme della società per azioni regolate

dalle norme del codice civile, persegue finalità pubbliche, e in quanto tale è posta sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali e statutari, ed è soggetta al controllo concomitante e referente della Corte dei conti a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.